

Giudice di pace Pisa, 18/02/2010, n. 332

Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione al verbale di accertamento n. 914/U/09 redatto in data 25.08.09 per la violazione dell'art. 126 bis c.2 del C.d.S., in quanto in qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione (di cui al verbale n. 251/X/09 del 12.03.09).

Il ricorrente assumeva di aver violato la norma in buona fede in quanto, quale proprietarie e conducente del veicolo, ultraottantenne, riteneva di aver ottemperato alla prescrizione normativa con il pagamento della sanzione comminata.

Fissata l'udienza di comparizione delle parti la P.A. resistente si costituiva in giudizio rimettendosi alla decisione del giudicante.

La causa veniva decisa sulle conclusioni di cui in epigrafe con lettura immediata del dispositivo e riserva di motivazione.

Diritto

Il ricorso deve ricevere accoglimento.

Ritiene il giudicante che nel merito della vicenda deve rendersi operante la previsione dettata dall'art. 3 L. 689/81 la quale espressamente prevede che "nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa".

Ebbene nel caso di specie va rilevata la carenza dell'elemento soggettivo richiesto dal succitato art. 3, atteso che l'opponente, trovandosi proprio lui alla guida del veicolo, nei confronti del quale è stata contestata la violazione dell'art. 142/8 Cds, ed avendo provveduto nei termini al pagamento della sanzione comminata abbia in perfetta buona fede ritenuto di aver assolto ad ogni obbligo di legge.

Pertanto è d'uopo sottolineare che l'ordinamento italiano non prevede una presunzione di mala fede bensì il contrario, e cioè che si debba presumere sino a prova contraria la buona fede.

Va, altresì, aggiunto che il succedersi temporale degli interventi giurisprudenziali (vedasi sentenza Corte Cost. n. 27/05, ord. Corte Cost. n. 244/06) e delle disposizioni normative in materia (art. 1 D.L. 21.09.05 non convertito in legge, D.L. n. 262/06 prevedente la fattispecie autonoma dell'art. 126 bis c.2) hanno contribuito ad ingenerare confusione nei destinatari della norma.

L'operato delle amministrazioni municipali in materia, del resto, nella maggior parte dei casi (ciò si evince dal corposo contenzioso in materia) non ha supplito a tale farraginoso formulazione normativa, giacché è facilmente desumibile che i destinatari soventemente siano caduti in errore scusabile in quanto come in tutti i verbali di specie si legge testualmente "La suddetta violazione determina la decurtazione di punti...dalla patente di guida", con ciò affermandosi - senza ombra di dubbio - che la violazione comporta per il lettore destinatario del verbale la sanzione accessoria della predetta decurtazione.

Pertanto il richiamo contenuto nel corpo del verbale alla compilazione e spedizione del modulo, che

si afferma come allegato, al fine di individuare il trasgressore cui sottrarre punti dalla patente appare del tutto ultroneo a colui che leggendo le infelici espressioni di cui sopra intende ragionevolmente di aver già subito tale sottrazione in base al principio "in claris non fit interpretatio".

Peraltro va evidenziato nella fattispecie in esame la mancanza di idonea informativa sull'obbligo di cui si discute nel corpo del verbale.

Invero la previsione dell'obbligo di comunicazione dei dati è indicata con caratteri effettivamente piccoli per un soggetto ultraottantenne, quale è il Sig.... ciò con buona pace di efficacia e trasparenza richieste per gli atti amministrativi in base al testo dell'art. 1 L. 241/90 novellato dall'art. 1 L. 15/05.

Maggiormente pregnante allo scopo della norma sarebbe stato evidenziare in grassetto e con caratteri più evidenziati il capoverso del verbale contenente il suddetto avviso.

Trattasi, perciò, di errore non riconoscibile da parte di persona di età avanzata, poiché determinato non da sua colpa, ma da fattori esterni, ricadenti e sulla illegittimità del fatto contravvenzionale nella provocata convinzione di essere stato già sanzionato anche "accessoriamente" e sulla inidonea informativa contenuta nel verbale.

A fronte di tali argomentazioni la domanda di annullamento del verbale impugnato, sulla quale il Comune di S. Luce non ha opposto resistenza, deve essere accolta, ritenendo questo giudice l'accoglimento del ricorso la soluzione più giusta e conforme al diritto, per assenza di responsabilità del ricorrente dovuta alla inesatta incolpevole conoscenza della norma.

Ovviamente il Comune di S.Luce dovrà considerare efficace la dichiarazione del ricorrente di essere stato il conducente del veicolo ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

PQM

il giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. 914/U/09.

Nulla per le spese.

Pisa lì, 09.02.10